GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 7 LUGLIO — NUM. 160

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

In foglio di Supplemento:

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 6 luglio 1888 hanno preso parte alla votazione del disegno di legge — Provvedimenti per le strade ferrate complementari, e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Albini, Angeloni, Araldi, Arbib, Arcoleo, Armirotti, Arnaboldi, Auriti, Aventi.

Baccelli Guido, Badini, Balenzano, Barazzuoli, Basetti, Basteris, Berti, Bianchi, Bobbio, Bonacci, Bonajuto, Bonardi, Bonasi, Borgatta, Borromeo, Bottini Enrico, Branca, Briganti-Bellini, Bufardeci, Buonomo, Buttini Carlo.

Cafiero, Caldesi, Cambray-Digny, Campi, Canzi, Capoduro, Capozzi, Cappelli, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Casati, Caterini, Cavalieri, Cavalletto, Cavallotti, Cefaly, Cerruti, Chiala, Chiapusso, Chiaves, Chinaglia, Cocozza, Coffari, Colaianni, Colonna Sciarra, Coppino, Correale, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Luigi, Curati, Curcio, Curioni.

Damiani, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Luigi, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, Del Giudice, Della Rocca, Della Valle, Delvecchio, De Mari, De Renzis Francesco, De Rolland, De Seta, De Simone, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Collobiano, Diligenti, Di Marzo, Di Rudinì, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizj, Faldella, Falsone, Fani, Farina Luigi, Fazio, Ferrâri Luigi, Ferraris Maggiorino, Figlia, Filì-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Florena, Flauti, Florenzano, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Franchetti, Franzi.

Gaetani Roberto, Gallo, Gallotti, Gamba, Garavetti, Garibaldi Menotti, Gattelli, Genala, Gentili, Gianolio, Ginori, Giolitti, Giordano Ernesto, Giovannini, Grimaldi, Grossi, Guglielmi, Guicciardini.

Imperatrice, Indelli, Inviti.

Lavaca, Lanzara, Lazzarini, Lazzaro, Levi, Lorenzini, Lucca, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, Luciani, Lunghini, Luporini.

Maffi, Magnati, Maiocchi, Maldini, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando, Marzin, Mascilli, Mattei, Maurogò-

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

nato, Mazzoleni, Mel, Menotti, Mensio, Meyer, Miceli, Miniscalchi, Monzani, Morelli, Mussi

Napodano, Nicolosi, Novelli.

Odescalchi, Orsini-Baroni.

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Palizzolo, Panattoni, Pandolfi, Panunzio, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Paternostro, Pavoncelli, Pelagatti, Pellegri Pellegrini, Penserini, Petronio, Peyrot, Pignatelli, Plastino, Poli, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Pugliese Giannone, Pullè.

Quartieri, Quattrocchi

Racchia, Raggio, Randaccio, Reale, Ricci Vincenzo, Righi, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Romanin-Jacur, Roncalli.

Sacchi, Salandra, Salaris, Sani, Sannia, Sanvitale, Saporito, Sardi, Senise, Serena, Serra Vittorio, Sola, Solimbergo, Sonnino, Speroni, Suardo.

Tajani, Taverna, Tegas, Tenani, Testa, Teti, Tittoni, Tondi, Torraca, Torrigiani, Toscanelli, Trompeo, Tubi, Turi.

Vaccaj, Vacchelli, Vayra, Vendemini, Vigna, Vigoni, Visocchi.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Agliardi, Alario, Alimèna, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato, Antoci, Anzani.

Baccarini, Baccelli Augusto, Badaloni, Baglioni, Baldini, Balestra, Balsamo, Baroni, Barracco, Barsanti (*c*), Bastogi, Benedini, Berio, Bertana, Bertollo (*c*), Bertolotti, Billi, Boneschi, Bonfadini, Bonghi (*c*), Borgnini (*c*), Borrelli, Boselli, Bovio, Brin, Brunialti (*c*), Bruschettini (*c*), Bucceri-Lanza.

Cadolini, Caetani, Cagnola (*c*), Cairoli (*a*), Calciati (*c*), Calvi (*c*), Canevaro (*c*), Capone, Carboni, Cardarelli (*c*), Carmine (*c*), Carnazza-Amari, Carrelli (*c*), Carrozzini, Castelli (*c*), Castoldi, Cavallini, Cerulli, Chiara, Chiaradia, Chiesa (*c*), Chigi, Chimirri, Cibrario (*c*), Cipelli (*c*), Cittadella (*c*) Clementi, Coccapieller, Cocco-Ortu, Codronchi (*c*), Colombo, Comin, Comini, Compagna, Compans, Conti, Cordopatri, Corvetto, Costa Alessandro, Costantini, Cucchi Francesco, Cuccia.

D'Adda (*c*), D'Ayala-Valva, De Bassecourt, De Dominicis, Del Balzo, De Lieto, Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Riseis (*c*), De Zerbi, Di Baucina, Di Belgioioso, Di Belmonte, Di Breganze, Di Camporeale, Di Groppello, Dini (*c*), Di Pisa, Di San Giuliano (*c*), Dobelli.

Fabbricotti (*c*), Fabris, Fagiuoli, Faina, Falconi, Farina Nicola, Favale, Ferracciù (*a*), Ferrari Ettore, Ferri Enrico, Ferri Felice, Francica, Franzosini, Frola, Fulci.

Gabelli Aristide, (*c*), Gabelli Federico, Gagliardo, Galimberti, (*c*), Galli, Gandolfi (*c*), Gangitano (*c*), Garelli, Garibaldi Ricciotti, Gerardi, Geymet (*c*), Gherardini, Giampietro, Giordano Apostoli, Giudici Gio. Batt. Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Guglielmini.

Lagasi (*c*), Laporta, Levanti, Lioy, Lovito, Lugli, Luzi, Luzzatti (*c*).

Maluta, Mancini, Maranca Antinori, Marcatili, Marchiori, Marin, Martini Gio. Batt, Massabò, Mazza, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi (*c*), Mellusi, Merzario, Mirri (*c*), Mocenni (*c*), Moneta, Morana, Mordini, Morini, Morra (*c*), Mosca, (*c*), Moscatelli.

Nanni, Nasi, Nicoletti, Nicotera, Nocito.

Oddone (*a*), Oliverio.

Palomba, Panizza, Pantano, Parisi-Parisi, Parona, Parpaglia, Pascolato (*c*), Pasquali, Passerini, Pavesi, Pavoni, Peirano (*c*), Pellegrino, Pelloux (*m*), Pelosini (*c*), Perroni-Paladini (*c*), Peruzzi, Petriccione, Petroni, Pianciani (*c*), Picardi (*c*), Pierotti (*c*), Placido, Plebano, Plutino, Polvere, Puglia.

Raffaele (*c*), Ricci Agostino, Riccio, Ricotti, Riola (*c*), Rizzardi (*a*), Rocco, Romano, Rosano, Rossi, Roux (*c*), Rubichi, Rubini (*c*), Ruspoli (*c*).

Sacchetti, Scconi, Sagarriga, Sanguinetti (*c*), Santi (*c*), Scarselli, Sciacca della Scala (*c*), Seismit-Doda, Serra Tito, Sciacci, Sigismondi, Silvestri (*c*), Simeoni, Solinas Apostoli, Sorrentino, Spaventa (*a*), Spirito, Sprovieri, Summonte.

Tabacchi, Tedeschi, Toaldi (*c*), Tomassi, Tommasi-Crudeli (*c*), Tortarolo, Toscano, Trinchera, Turbiglio (*c*).

Ungaro (*c*).

Valle, Vastarini-Cresi, Velini, Vendramini, Villa (*c*), Villani, Villanova, Vollaro.

Zeppa.

LEGGI E DECRETI

Il numero **5495** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 10 giugno 1888, N. 5436, (Serie 3ª), con la quale è approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'esercizio 1888-89;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto, per la quale è stabilito dal 1° luglio 1888, il nuovo ruolo organico degli Ispettori tecnici dei tabacchi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Ruolo organico degli Ispettori tecnici dei tabacchi.

Classe	Numero per classe	Stipendio	
		individuale	complessivo
I.	1	Lire 7,000	Lire 7,000
II.	4	» 6,000	» 24,000
III	4	» 5,000	» 20,000
Totale. . . N.° 9			Lire 51,800

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Num. **5496** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 19 giugno 1888 n. 5456 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio 1888-89;

Visto il R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 che stabilisce il ruolo organico del Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il ruolo organico del Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra è aumentato come segue:

Categoria amministrativa e di ragioneria.

2 Direttori Capi di Divisione di 2ª classe a lire 6000.
4 Capi Sezione di 2ª classe a lire 4500.
1 Segretario di 3ª classe a lire 3000.
11 Vice Segretari di 3ª classe a lire 1500.

Categoria d'ordine.

1 Archivista di 2ª classe a lire 3200.

Personale di servizio.

1 Usciere a lire 1300.
1 Usciere a lire 1200.
1 Usciere a lire 1100.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Num. **5500** (*Serie 3ª*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 giugno 1888 n. 5436 con cui fu approvato lo stato di previsione della spesa pel Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario 1888-89.

Veduto il ruolo organico del personale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, stato approvato col R. decreto 6 marzo 1881 n. 115, e stato poi modificato coi RR. decreti 15 luglio 1881 n. 319; 8 gennaio e 29 luglio 1882 numero 605 e 936: 15 marzo 1883 n. 1253; 16 marzo e 29 giugno 1884 n. 2053 e 2508; 13 febbraio e 12 giugno 1887 n. 4346 e 4733;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari di Finanza, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro è modificato a partire dal 1° luglio 1888, come segue:

Nella carriera amministrativa è aggiunto:
1 posto di Direttore Capo di Divisione di 2ª classe con L. 6000.
Sono soppressi:
2 posti di Capo Sezione di 2ª classe con L. 4500.
1 posto di Segretario di 2ª classe con L. 3500.
2 posti di Segretario di 3ª classe con L. 3000.
1 posto di Vice Segretario di 2ª classe con. L. 2000.
Nella cariera di ragioneria è aggiunto:
1 posto di Direttore Capo di 2ª classe con L. 6000.
Sono soppressi:
1 posto di Ispettore centrale di 2ª classe con L. 5000.
1 posto di Segretario di 3ª classe con L. 3000.
1 posto di Vice Segretario di 1ª classe con L. 2500.
3 posti di Vice Segretario di 2ª classe con L. 2000.
Nella carriera d'ordine sono soppressi:
1 posto di Ufficiale di 1ª classe con L. 2200.
2 posti di Ufficiale di 2ª classe con L. 1800.
1 posto di Ufficiale di 3ª classe con L. 1500.

Art. 2.

È diminuita di L. 2,220 la somma stanziata nel ruolo organico del personale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro per salario al personale di basso servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Num. **MMDCCCCLXXIX** (*Serie 3ª parte supplemen.*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale si autorizza la Camera di commercio ed Arti di Piacenza ad imporre una tassa annua sui commercianti e industriali del proprio distretto;

Visto l'articolo 33 della legge 6 luglio 1862, N. 680:

Viste le deliberazioni della Camera di Commercio in data 29 ottobre 1887 e 31 marzo 1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta sugli esercenti commerci e industrie nel distretto della Camera di Commercio ed Arti di Piacenza, secondo l'unito testo deliberato nelle suaccennate adunanze del 29 ottobre 1887 e 31 marzo 1888, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento *per l'applicazione e la riscossione della tassa autorizzata con R. decreto 10 giugno 1888 a favore della Camera di Commercio ed Arti di Piacenza sugli esercenti arti, industrie e commerci nel proprio Distretto.*

TITOLO I.

Applicazione della tassa.

Art. 1. — La tassa annua autorizzata in favore della Camera di Commercio ed Arti di Piacenza dal R. decreto 10 giugno 1888 deve

essere corrisposta da tutti indistintamente gli individui, le Società ferroviarie, di tramvie o di trasporti qualsiansi e di credito. Le Società e compagnie di assicurazioni, di Stabilimenti, le Ditte ed esercenti in qualsiasi modo, industrie od atti di commercio nel Distretto della Camera di Piacenza, sia che tengano quivi la sede dei loro affari, sia che avendo altrove la loro sede figurino con rappresentanze, con figliali o succursali, con impiegati, con commessi od in altro qualunque modo, e tengano nel Distretto Camerale in tutto od in parte un impianto od esercizio qualunque dal quale traggano un utile come con le ferrovie, con le tramvie, colle assicurazioni, cogli istituti di credito od altro.

I procuratori di Case estere o nazionali, e le Agenzie di commercio di qualsivoglia specie, sono soggetti agli stessi obblighi per l'esercizio da loro rappresentato.

Art. 2. Il semplice fatto che in un Comune soggetto alla giurisdizione della Camera, esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie di sopra enumerate o che per analogia possa classificarsi fra esse sotto qualunque forma si svolga, anche se dipendente da Stabilimenti, Società, Amministrazioni od esercizi esistenti fuori del Distretto Camerale od all'estero, basta a costituire la Camera nel diritto di assoggettarlo a quella tassa che essa crederà giustamente applicabile.

Di questa tassa risponderà sempre l'Ente che forma oggetto di commercio, industria, speculazione ecc. ecc. e non soltanto il nome della Ditta o Società sotto la quale figurasse.

TITOLO II.

Formazione delle matricole dei contribuenti e dei ruoli di riscossione della tassa.

Art. 3. — A spese della Camera e per cura degli agenti delle imposte dirette del Distretto di essa, saranno compilate le matricole od elenchi divisi per Comune, di tutti gli esercenti arti industrie e commercio, soggetti alle imposte di ricchezza mobile coll'indicazione del rispettivo reddito netto ovvero imponibile perchè uniforme delle categorie *B* e *C* stato accertato in conformità della legge.

Gli elenchi o matricole di cui nel presente articolo saranno autenticati dagli agenti delle imposte.

Art. 4. — Gli istituti di credito, i banchieri, le Società ferroviarie, le Compagnie di assicurazioni, siano nazionali od estere, gli imprenditori ed in genere tutti gli individui, le Società, gli istituti od Enti qualsiansi che esercitino il commercio o l'industria nel Distretto della Camera di Commercio di Piacenza e ad un tempo in quello di altra od altre Camere, abbiano in qualsiasi luogo la loro sede principale ovvero soltanto una o più Case figliali od Agenzie e simili, od una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno entro il 10 dicembre d'ogni anno presentare alla Segreteria della Camera di Commercio una dichiarazione nella quale indicheranno i redditi netti annui ottenuti nel Distretto della Camera di Piacenza cogli atti di Commercio nel medesimo Distretto esercitati in qualsiasi modo o forma.

Art. 5. — Trascorso il termine indicato nell'articolo suindicato la Camera accerterà d'ufficio i redditi soggetti alla tassa, ottenuti nel suo Distretto da quegli esercenti, da quelle ditte o società, Compagnie, Istituti ecc., aventi la loro sede principale fuori del Distretto Camerale che avessero ommesso di fare le prescritte dichiarazioni.

Art. 6. — Ricevuti gli elenchi o matricole di cui all'art. 3 ed accertati i redditi dei contribuenti di cui all'art. 4 verranno compilati i ruoli principali di riscossione per ciascun comune della circoscrizione Camerale.

Art. 7. — Tanto gli elenchi o matricole quanto i ruoli di riscossione dovranno indicare:

a) Il numero d'ordine;

b) Il numero di riferimento della tabella formale per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile da cui venne desunto il reddito, e questo per le sole matricole;

c) Il cognome e nome dei commercianti od industriali o la denominazione della Società, Ente, Agenzia o Ditta;

d) Il genere del commercio o dell'industria esercitata;

e) Il luogo dell'esercizio;

f) L'ammontare del reddito soggetto alla tassa Camerale desunto dalle tabelle suddette o determinato dalla Camera;

g) L'ammontare della tassa dovuta in base alla aliquota fissata dalla Camera;

h) Le osservazioni.

I ruoli di riscossione devono inoltre contenere una colonna o spazio per le annotazioni dei pagamenti.

Art. 8. — I ruoli debitamente stabiliti dalla Camera saranno sottoposti alla approvazione del prefetto della provincia che li renderà esecutorii.

Art. 9. — Ottenuta l'approvazione e la esecutorietà profettizia, i ruoli stessi saranno trasmessi al sindaco del rispettivo comune per la loro pubblicazione.

Art. 10 — Dopo la seguita pubblicazione i ruoli stessi saranno trasmessi ai rispettivi esattori per la loro esigenza la quale verrà fatta in due o più rate eguali e nelle epoche che dalla Camera verranno stabilite.

Art. 11. — I contribuenti iscritti nei ruoli potranno far pervenire alla Camera o direttamente o per mezzo del Sindaco del rispettivo comune i reclami tanto sulla loro iscrizione quanto sull'ammontare del reddito.

Art. 12. — Il reclamo sospenderà il pagamento della tassa fino a che il medesimo sia stato risoluto dalla Camera.

Art. 13. — Contro le decisioni della Camera ha luogo il ricorso al Tribunale civile e correzionale di Piacenza facente le veci di Tribunale di commercio, il quale giudicherà inappellabilmente a forma del disposto dell'art. 32 della legge organica delle Camere 6 luglio 1862, n. 680.

TITOLO III.

Riscossione della tassa Camerale.

Art. 14. — La esigenza della tassa Camerale è regolata colle stesse norme, cogli stessi principii e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle imposte erariali e relative sovrimposte, e verrà affidata di regola agli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno versare al cassiere della Camera alla precisa scadenza tutta intera la rata scaduta, coll'obbligo del non riscosso per riscosso e coll'onere di pagare in caso di ritardo la multa del 4 per cento sulla somma non versata in tempo.

Art. 15. — La Camera nello stabilire le rate in cui la tassa dovrà essere pagata avrà cura che la scadenza delle stesse collimi colle diverse scadenze stabilite dalla legge 2 aprile 1882, n. 674 pel pagamento delle imposte dirette

Art. 16. — Compito per parte dell'esattore il versamento e fatti i debiti compensi o rimborsi per le quote riconosciute inesigibili, sarà pagato sulla somma effettivamente versata l'aggio convenuto per la esigenza delle imposte erariali e sovrimposte relative, come viene disposto dall'art. 7 dei capitoli normali per l'esercizio delle Esattorie approvati con R. decreto 23 dicembre 1886, n. 4261: salvò però alla Camera, avuto riguardo alla località della Esattoria ed alla esigua somma portata dai ruoli di stabilire quel maggior aggio che essa crederà conveniente ed equo di accordare.

Art. 17. — Il carico degli esattori è costituito dall'ammontare dei ruoli tanto principali che suppletivi, consegnati ai medesimi nel corso dell'anno per la riscossione.

Art. 18. — La Camera esaminati i conti cogli esattori e riscontrati regolari, scarica con sua deliberazione annualmente i medesimi da ogni obbligo e da ogni responsabilità risguardante l'esercizio dell'annata, della quale dichiara ultimata e chiusa la contabilità.

Art. 19. — Gli stampati occorrenti per la formazione degli elenchi e dei ruoli, ed il registro collettario delle ricevute di pagamento sono provvisti dalla Camera.

Art. 20. — In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti e stabiliti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato in quanto siano applicabili.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

Il Num. **MMDCCCCLXXX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza del 28 marzo 1888 con la quale la Società d'incoraggiamento per le arti e mestieri di Milano domanda di essere autorizzata ad accettare le donazioni e i legati indicati nell'articolo unico del presente decreto;

Vista la risoluzione sovrana dei 9 giugno 1840, colla quale la predetta Società fu autorizzata;

Considerato che i legati e le donazioni che la Società chiede di essere autorizzata ad accettare, sono tutti rivolti allo scopo che essa si propone;

Vista la legge del 5 giugno 1850, N. 1037, ed il Regio decreto 26 giugno 1864, N. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo col Ministro per l'Istruzione Pubblica, per i legati e le donazioni fatte a scopo di istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società d'incoraggiamento per le arti e mestieri di Milano è autorizzata ad accettare i lasciti e le donazioni seguenti:

1. Legato di italiane lire seimila lasciato dal signor conte Lorenzo Taverna con disposizione testamentaria del 3 maggio 1867 depositata in atti del notaio Migliavacca;

2. Legato di italiane lire ventimila lasciate con testamento dei 26 dicembre 1868, ricevuto dal notaio Ciboldi, dalla signora Germani Maria vedova dell'Acqua con obbligo di erogare l'annuo reddito del detto legato per scopo di istruzione;

3. Legato di una cartella di nominali lire mille lasciato dal signor Giuseppe Bugatti del fu Pietro, con testamento olografo dei 27 ottobre 1876, depositato in atti del notaio Sormani;

4. Legato di lire diecimila lasciato dal cavaliere Pietro Biffi, del fu Innocente, con testamento segreto ricevuto dal notaio dottor Giuseppe Capretti con atto 4 gennaio 1877;

5. Donazione di lire ottantamila fatta dal marchese Giuseppe Arconati Visconti con istromento dei 18 dicembre 1872, rogito Lazzati, con obbligo di instituire e perpetuamente mantenere una Scuola speciale di scienze fisiche;

6. Donazione di lire seimila di rendita italiana 5 0/0 fatta con istrumento 28 luglio 1880, rogito Lazzati, dal cavaliere dottore Andrea Ponti con obbligo di attivare, sotto il nome di Istruzione Agraria Ponti, una instituzione specialmente intesa a promuovere gli studi e i progressi dell'industria;

7. Legato di lire tremila lasciato con testamento olografo del 22 marzo 1874 depositato in atti del notaio Allocchio, dal cavalier Carlo Cantoni con obbligo di instituire coi frutti di detta somma un premio da conferirsi a quel giovane studente di ristretta fortuna che mostrerà negli esami di aver meglio profittato dell'istruzione che si impartisce nelle scuole della Società legataria;

8. Legato di un capitale di lire dodicimila lasciato con testamento olografo del 27 giugno 1880, depositato in atti del notaio Condori, dal cavaliere Cesare Bozzotti, del fu Antonio, con obbligo di instituire un premio da conferirsi alle condizioni indicate nel numero precedente e da denominarsi: Premio del cavaliere Cesare Bozzotti;

9. Legato di nominali lire cento di rendita italiana dello Stato lasciato con testamento olografo del 1° gennaio 1869, depositato in atti del notaio Pozzi, dal signor dottor Michele Battaglia, con obbligo di convertire ogni biennio il detto reddito in una medaglia d'oro da aggiudicarsi al proprietario di un Torcitorio di seta della provincia di Milano, che vi abbia introdotto i più recenti perfezionamenti per gareggiare con vantaggio colla Francia;

10. Legato di lire mille di rendita italiana 5 0/0 lasciato con testamento olografo del 5 aprile 1878 dal signor ingegnere Giulio Marzorati, del fu Giovanni Battista, con obbligo che tale rendita, accumulata di cinque in cinque anni, sia impiegata alla fine di ogni quinquennio in esperienze idrauliche;

11. Legato di lire trentamila lasciato con testamento segreto dei 29 aprile 1882, depositato in atti del notaio Strambio dalla signora Giuseppina Poggiolini, vedova Lodigiani, affinchè la detta somma sotto il nome di Fondazione Poggiolini, sia impiegata in modi di perfetta cautela, e le rendite della medesima siano assegnate a quella fanciulla italiana che voglia fare in Italia o all'estero gli studi superiori delle scienze o morali o matematiche, o naturali o giuridiche e preferibilmente nelle scienze mediche; e in mancanza di fanciulle concorrenti al detto assegno, questo sia conferito a titolo di premio all'opera letteraria o scientifica, di autrice italiana o straniera che sarà reputata di maggiore elevatezza e di maggiore morale o scientifica utilità;

12. Lascito disposto con testamento olografo del 1° agosto 1880 dal signor Antonio Gavazzi, del fu Giuseppe Antonio, per l'istituzione di un premio di lire quattromila da denominarsi: Premio Antonio Gavazzi, e da conferirsi ogni quattro anni dalla Società all'inventore di nuovo sistema o di miglioramento indubbiamente utile alla migliore trattura e filatura della seta

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 769863 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 2170 al nome di Avigdor Regina-Isabeau di Gaetano, nubile, con vincolo d'usufrutto a favore di Wilhermine Maria Celeste di Fitz James, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Avigdor Marie-Henriette-Regina-Isabeau di Maria-Alberto David-Lionello, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n. 879155 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 10, al nome di Parisi *Gaetano* fu Lucio, minore, sotto la patria potestà della madre Cannata Paola fu Mario, domiciliata a Mistretta (Messina), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parisi *Gaetana* fu Lucio, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1925 rilasciata nel giorno 14 dicembre 1886 dall'Intendenza di Finanza in Genova, per il deposito fatto dal sacerdote Andrea Benvenuto, di un'assegno provvisorio n. 8737 di lire 2,51 intestato alla Chiesa Parrocchiale di S. Marco in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla conversione del predetto assegno, verrà consegnato a chi di ragione,senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

Avviso (2ª *pubblicazione*).

E' stato presentato a questa Direzione Generale il Certificato d'inscrizione del Cons. 5 0|0 N. 784725, emesso a Roma a nome di Barresi Giuseppa fu Antonio ved. d'Isaia Gennaro, domiciliata in Napoli, della rendita di lire 210.

A tergo di detto Certificato apparisce essere stata fatta dalla titolare colla data del 17 maggio 1888 una dichiarazione autenticata dal Notaio Nicola Fabricatore esercente a Napoli. Tale dichiarazione venne annullata in modo che non è più possibile di rilevare che cosa vi si contenga.

Ai termini degli art. 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870 N. 5942 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, senza che siano state significate a questa Direzione Generale opposizioni, si procederà al tramutamento di detta rendita, sì e come venne richiesto da Almerico Isaia fu Gennaro quale incaricato della titolare Barresi Giuseppa del ritiro dei nuovi titoli, in forza di altra dichiarazione del 29 maggio 1888, anche attergata al detto Certificato.

Roma, 15 giugno 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea Moulmein (India) — Bangkok (Siam). I telegrammi pel Siam ed oltre s'istradono per via Turchia-Singapore, riscuotendo le tasse relative.

Roma, 5 luglio 1888.

Il 5 corrente nelle stazioni ferroviarie di Boves, provincia di Cuneo, e di Ladispoli, provincia di Roma, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato.

Roma, li 6 luglio 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 6 Luglio 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 3 e 45.

SOLDATI-TIBURZI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Accordansi congedi ai senatori Corsi L. e Celesia.

Presentazione di un progetto di legge.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta il progetto già votato dall'altra Camera:

« Nuovi provvedimenti ferroviari ». Ne chiede l'urgenza e dichiara che il Governo sarà grato al Senato se esso farà in modo che questo progetto abbia il più sollecito corso possibile trattandosi di impegni a scadenza fissa.

VITELLESCHI propone che il progetto si demandi alla Commissione permanente di finanza a motivo anche della indole essenzialmente finanziaria di esso.

ALVISI dice che poco più che si proceda nel sistema di rinviare ogni specie di progetti alla Commissione permanente di finanza, tanto varrà che le si rinviino tutti.

VITELLESCHI dimostra come nel caso presente non potendosi pensare ad un esame tecnico del progetto ma solo ad un esame finanziario, e stante anche le condizioni nelle quali si trova il Senato alla vigilia delle ferie, la sua proposta debba ritenersi essenzialmente giustificata.

ALVISI replica che egli, se il suo intendimento fosse di fare della opposizione, altre osservazioni avrebbe da muovere alla proposta del senatore Vitelleschi, compresa quella di domandare che si verifichi se il Senato sia in numero.

Ma il suo intendimento non essendo questo, rinunzia a fare qualsiasi proposta.

VERGA C., come membro della Commissione permanente di finanza, crede di interpretare il pensiero dei membri della medesima dichiarando che essi si asterranno dal votare sulla proposta Vitelleschi.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta Vitelleschi, che è approvata.

Discussione del progetto di legge: « Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. » (N. 14).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del progetto.

BOSELLI, ministro della istruzione pubblica, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto modificato dall'ufficio centrale salvo a fare delle osservazioni sui singoli articoli.

CANNIZZARO si oppone alla tesi sostenuta dal relatore, e non mai accettata dal Senato, che il potere legislativo debba entrare nei particolari ordinamenti delle scuole, mentre queste facoltà furono sempre riservate al potere esecutivo.

Non crede che il ministro ed il Senato vorranno in questa occasione derogare ad un principio oramai stabilito ed accettato.

Non intende con ciò censurare le proposte fatte, alle quali è pronto a dare, come eccezione, la sua approvazione, ma non vuole che si stabilisca un precedente che egli non potrebbe apertamente accettare.

CANONICO giudica che la discussione non debba limitarsi ai principi generali dell'insegnamento della ginnastica, ma entrare anche nei particolari del medesimo, altrimenti la legge non potrebbe riuscire di alcuna pratica utilità ed efficacia.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, poichè i precedenti oratori hanno anticipato una discussione ch'egli credeva di riservare

all'articolo 3, farà subito le sue dichiarazioni relative al presente progetto di legge.

Presa conoscenza della elaborata relazione del senatore Pierantoni, se accetta il progetto di legge in sè stesso, non potrebbe aderire a tutte le considerazioni contenute nella relazione.

Dirà di più, dirà cioè che, accettando l'articolo 3 del progetto di legge, non crede con ciò di risolvere una questione di massima. Se credesse di farlo, non accetterebbe l'articolo.

Considera che trattasi in questa legge di un caso speciale, di un tipo particolare di scuola.

Non crede che in occasione di questa legge possa farsi la questione dei limiti dei poteri, del potere legislativo e del potere esecutivo.

CANNIZZARO, purchè rimanga intatta la questione di massima, non ha alcun'altra cosa da osservare.

PIERANTONI, relatore, dichiara che è mandatario dell'Ufficio centrale il quale rappresenta il pensiero degli uffici del Senato.

Non può quindi farsi arbitro del pensiero degli Uffici del Senato, nè sostituire il pensiero proprio a quello dell'Ufficio centrale.

Ritiene che la motivazione dell'articolo 3, anzichè l'espressione delle sue proprie convinzioni, si trovi nell'art. 6 della Costituzione e nel pensiero della Camera elettiva.

Esamina la questione costituzionale circa la competenza regolamentare del potere esecutivo illustrando tale importante questione di diritto costituzionale con citazioni storiche.

Osserva che l'Italia è governata da una legislazione scolastica nella quale non è mai detto che il determinare la materia scolastica sia di competenza del potere esecutivo.

Esamina le disposizioni della legge Casati per dimostrare che al potere regolamentare spetta unicamente il determinare gli orari e la misura degli studi.

Ricorda come sia nato l'obbligo dell'insegnamento della ginnastica in Italia dai governi luogotenenziali delle provincie meridionali. Ma allora mancavano i mezzi a porre in atto questo obbligo dell'insegnamento della ginnastica.

Ricorda che il compianto ministro De Sanctis incominciò a pensarvi. Furono costituiti di poi dei corsi autunnali normali di ginnastica in varie città del Regno.

Rammenta l'istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma, fatta dal ministro Coppino e l'invito della Commissione del bilancio della Camera a convertire in legge il decreto che istituiva quella scuola.

Conchiude ritenendo che senza dubbio il trattare la questione dei limiti del potere regolamentare avrebbe posto opportunissimo nella discussione di questo progetto di legge.

Aderisce però al desiderio del ministro di non risolvere in quest'occasione la grave questione di massima nello studio della quale il ministro può contare di avere come collaboratore il Senato, che rappresenta nelle sue varie categorie il cervello pensante e deliberante del paese.

CANNIZZARO osserva che anche in quelle leggi nelle quali sono indicate le materie di insegnamento, i particolari che si riferiscono a queste materie sono rinviati ad un regolamento.

PIERANTONI, relatore, a tranquillità del propinante fa notare che l'Ufficio centrale non ha proposto nulla di nuovo, giacchè si tratta non già di cosa nuova, ma di una scuola già istituita e che già funziona.

PRESIDENTE chiude la discussione generale.

L'art. 1 è così concepito:

Art. 1.

È istituita in Roma, sotto la immediata vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, una scuola normale di ginnastica educativa, intesa a formare abili maestri in tale disciplina per le scuole secondarie e normali del Regno.

I locali e l'arredamento della scuola sono a carico del municipio di Roma.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, dichiara di accettare il secondo alinea di questo articolo che vi fu aggiunto dall'Ufficio centrale togliendolo da un altro articolo del progetto ministeriale.

ALVISI parla della convenienza di diffondere la ginnastica specialmente nelle classi tutte quante delle società così nelle città come nelle campagne.

Fa osservare cosa si faccia in proposito in Germania, in Svizzera ed in America, ed attribuisce alla diffusione della ginnastica le gigantesche vittorie tedesche. Avrebbe approvato l'articolo 1 se la disposizione di esso fosse più estesa e se vi si dicesse che la ginnastica si insegnerà nelle scuole elementari. Gli sembra che così come è formulato il progetto che oggi si discute non possa in alcuna guisa raggiungere gli alti scopi che si hanno in vista. Crede che si potrebbe ricavare grande costrutto per lo sviluppo della ginnastica facendo assegnamento sui sott'ufficiali che escono dall'esercito.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, crede di difficile attuazione gli ideali destinati a sollevare le nazioni dai gravi pesi degli armamenti Infatti il senatore Alvisi da una parte additò la Svizzera e l'America e dall'altra le vittorie della Germania.

Osserva che il presente progetto di legge, nel testo ministeriale contemplava l'istruzione militare, che l'Ufficio centrale ha escluso dalle materie che si debbono insegnare nella scuola di ginnastica. All'articolo 3 si discuterà la questione.

Dice buono il concetto espresso dal senatore Alvisi di ricorrere a ex-militari per impartire gli insegnamenti da lui desiderati e già in corso di attuazione. Riconosce che gli ex-ufficiali diedero dei buonissimi risultati.

Non crede tuttavia che sia necessaria questa istruzione per insegnare alle masse, che vivono sotto un governo libero, e per rendere più vivo e perenne il sentimento della patria.

ALVISI dice che il ministro dell'istruzione pubblica, quantunque ministro da poco, ha già imparato l'artifizio dei suoi colleghi di cambiare faccia alla questione. Crede che per avvicinarci al gran desiderato della abolizione dell'esercito stanziale e per universalizzare il senso della milizia e dell'amor della patria nulla possa valer meglio che il servizio dei sottufficiali che escono dall'esercito.

Crede che in molte parti del Regno nelle classi meno istruite i sentimenti che il ministro ha detto esistere, esistano imperfettamente. Le spese per la esplicazione di tale concetto non oltrepasserebbero i dieci milioni. Conchiude notando che solo le grandi idealità valgano a far nascere profondo il sentimento del dovere.

PIERANTONI, relatore, intende difendere l'articolo 1 che afferma la scuola normale per creare i maestri di ginnastica.

Invita il ministro a voler far aggiungere al primo articolo le parole *e militare* perchè la questione di massima si possa fare fin dal primo articolo anzichè all'art. 3.

Osserva che la ginnastica si distingue in medica e compensativa, in scolastica, acrobatica e militare.

Osserva che il Piemonte, che fu il centro del risorgimento nazionale, ha saputo riunire in Torino venticinquemila giovani addestrati nella ginnastica.

Crede che nessuna persona è meno adatta all'educazione militare che il sottufficiale che porta con sè i concetti dell'istruzione militare.

Fa notare che la questione è tutta pratica. Appena nominato relatore dell'Ufficio centrale, volle visitare la scuola normale contemplata da questa legge e vi trovò un personale valoroso e nobile.

Osserva che nella materia dei testi l'Italia non è seconda a nessun'altra nazione.

Trovò però che i mezzi, come locali ed arredi, sono insufficienti.

Fu per ciò che nella legge si sono posti a carico del municipio i mezzi per la scuola.

Data l'insufficienza dei mezzi e dei locali, trovò che non si potessero cumulare nella scuola normale la ginnastica educativa e quella militare.

Esamina le prescrizioni in vigore nell'esercito circa la ginnastica militare e dimostra che per la medesima ci vuole un organismo fisico completo.

Oltredichè la ginnastica militare si apprende in pochi giorni.

Conchiude affermando che l'Ufficio centrale mantiene la limitazione in questo progetto di legge dell'insegnamento della ginnastica educativa.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, si riserva di aggiungere all'art. 3 gli insegnamenti della ginnastica militare e del tiro a segno e del canto corale. A questo primo articolo non fa simile proposta perchè deve intendersi che le parole *ginnastica educativa* comprendono anche gli elementi della ginnastica militare, come avviamento al servizio militare.

Approvasi l'art. 1.

Coll'adesione del ministro approvasi anche l'art 2 come fu redatto dall'Ufficio centrale.

L'art. 3 era dal Ministero stato concepito nei termini che seguono:

Art. 3.

Le materie d'insegnamento, la estensione e la distribuzione di esse, la durata del corso, le condizioni per l'ammissione alla scuola, anche nei riguardi di una speciale attitudine fisica, nonchè le norme per gli esami, saranno determinate con regolamento speciale.

Il maestro normale di ginnastica coll'ufficio di direttore deve avere la laurea in medicina e chirurgia e avere compiuto un sufficiente tirocinio nell'insegnamento della ginnastica.

L'Ufficio centrale lo ha trasformato così:

Art. 3.

Gl'insegnamenti che dovranno essere dati nella scuola sono i seguenti: 1° ginnastica teorica; 2° ginnastica pratica; 3° nozioni della storia della pedagogia e della ginnastica; 4° nozioni dell'anatomia, della fisiologia e dell'igiene applicate alla ginnastica; 5° nozioni del disegno applicato alla ginnastica.

MOLESCHOTT non avrebbe preso la parola su questo articolo se l'Ufficio centrale lo avesse lasciato sussistere secondo il testo ministeriale.

Ma così come venne formulato dall'Ufficio centrale, l'articolo gli pare troppo teorico e troppo poco favorevole allo sviluppo delle cose veramente pratiche.

Crede che la ginnastica teorica debba collegarsi, oltrechè colle nozioni dell'anatomia, della fisiologia e della igiene applicate alla ginnastica, anche alla storia della ginnastica, e ad un largo insegnamento del disegno, della scherma e del canto corale.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, domanda all'Ufficio centrale se insiste nel determinare gli insegnamenti e in questo caso accetta la divisione in teorico e pratico e domanda che in luogo di insegnamento del disegno applicato alla ginnastica si dica applicato alla costruzione degli attrezzi e alle palestre ginnastiche.

Prega inoltre che si aggiunga l'istruzione militare e il tiro a segno e il canto corale per eco, aggiungendosi, nell'indicazione delle materie per il regolamento, anche quella relativa agli esami e ai sussidi.

MOLESCHOTT conviene perfettamente nelle idee del ministro anche riguardo a quanto concerne il canto corale. Accetta l'invito del ministro di formulare l'emendamento che sarebbe da applicare all'art. 3.

PIERANTONI, relatore, a nome dell'Ufficio centrale, insiste nel concetto di determinare per legge gli insegnamenti, mentre quanto agli emendamenti del ministro e del senatore Moleschott l'Ufficio centrale si rimette intieramente al Senato limitandosi unicamente a dare ragione del toglimento di alcuni insegnamenti.

Fa la storia di questo progetto di legge e dimostra la opportunità che oltre la ginnastica teorica sia dato l'insegnamento della ginnastica pratica e le nozioni della storia della pedagogia e della ginnastica.

Dice che, indicando il disegno applicato alla ginnastica, l'Ufficio centrale intendeva accennare appunto al disegno degli attrezzi e delle palestre.

Quanto alla scherma, fa notare al senatore Moleschott che per imparare la scherma ci vuole tempo, velocità e misura. Ora per apprendere la scherma ci vogliono sei anni, nè è possibile pensare che nel corso di otto mesi, quanto dura la scuola normale di ginnastica, possa essere insegnata anche la scherma.

Quanto al canto corale ricorda quel che ha scritto nella relazione per giustificarne la soppressione:

« La pedagogia moderna, che chiede lo sviluppo armonico delle forze della vita, stimò il canto corale utile allo svolgimento degli organi della respirazione, come è del pari utile di fare apprendere la piena e corretta pronuncia delle parole.

« Molti igienisti e pedagoghi dimostrarono la benefica influenza della musica e del canto sopra l'organismo umano. Il canto fu pure ravvisato come un mezzo per rendere più efficace l'azione educativa della ginnastica. Due sono i modi per i quali il canto si accoppia all'esercizio ginnastico: o accompagnando con la voce i propri movimenti, ovvero accompagnando i movimenti dei compagni. Il primo modo deve essere usato con riguardo ed applicato quasi esclusivamente negli asili infantili e nelle scuole primarie inferiori, e perciò non trova luogo ad essere insegnato a maestri, che potranno trovare ufficio nei ginnasi e nei licei.

« Il secondo modo sta nell'arte di far segnare col canto il ritmo dell'esercizio ad una metà della scolaresca, mentre l'altra metà eseguisce i movimenti.

« Il maestro deve cercare l'accordo delle voci, schierare gli allievi in diverse file, distinguere i bassi dai soprani e cercare che ogni coro abbia una voce potente ed abile che sostenga l'intonazione. Occorrono canti inspirati a sentimenti morali e patriottici. Tutto questo manca. Si osserva inoltre che il canto corale vuole buon organo vocale, istinto musicale e che a tale insegnamento occorrono persone sceltissime. L'applicazione del canto alla ginnastica sarà possibile quando esisterà davvero la ginnastica, e quando le arti belle avranno potuto riprendere il posto nella educazione, perchè i giovanetti troveranno il tempo a tali insegnamenti ».

Per il tiro a segno ritiene che sarebbe un grave carico il volerne introdurre l'insegnamento nei licei ed istituti tecnici. E se non si pensa di volerlo introdurre in coteste scuole a che vale l'imporne l'insegnamento nella scuola normale?

Conchiude dicendo che, cumulando tanto gli insegnamenti, essi resteranno lettera morta e ripete che l'Ufficio centrale si rimette interamente al giudizio del Senato di pronunziarsi circa questi ulteriori insegnamenti.

MOLESCHOTT. Sembragli che le sue proposte sieno pratiche per lo meno quanto quelle volute dall' Ufficio centrale. Spiega perchè sembrigli che tanto la scherma, quanto il tiro a segno ed il canto corale sieno da iscrivere fra gli insegnamenti della scuola normale di ginnastica. Desidera che l'insegnamento del disegno sia nelle scuole di ginnastica inteso nel significato più ampio come mezzo efficace per sviluppare il senso del bello. Si associa alle proposte del ministro.

PIERANTONI, relatore, osserva essere inutile insistere nell'insegnamento della scherma militare e del tiro a segno, perchè i giovani che devono essere ammessi alla scuola normale oltre ad avere una costituzione fisica robusta, devono anche avere appartenuto all'esercito e quindi avere già tali istruzioni senza che vi sia bisogno di complicare con esse i programmi della scuola normale.

PRESIDENTE, stante l'ora avanzata, rinvia a domani le deliberazioni sull'art. 3 e sui rimanenti articoli del progetto.

La seduta è levata alle ore 6 e 1[4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 6 luglio 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,10.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì scorso che è approvato.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COLOMBO primo iscritto a parlar contro, si limiterà ad esporre alcune apprensioni di animo, alcuni dubbi, espressi altre volte dallo stesso presidente del Consiglio.

Queste sue apprensioni si riferiscono in special modo a due punti: all'allargamento del suffragio amministrativo, ed alla unificazione di questo col politico. Questa unificazione non si ha, come notava lo stesso presidente del Consiglio, neppure in Inghilterra, che tiene i due suffragi perfettamente distinti.

Ora ciò è conseguenza della massima che non si debbano anteporre gli interessi minori agli interessi maggiori, nè all'ammontare di questi interessi il numero delle masse popolari, che di questo suffragio o poco si curano o non lo intendono

Lamenta che la Commissione si sia data pensiero soltanto di accrescere il corpo elettorale senza ricercare nemmeno la garanzia che i nuovi elettori sappiano leggere e scrivere; e nota che due milioni e mezzo di elettori saranno non abbienti.

Senonchè ora il dado è tratto; la paura di essere tacciato d'illiberalismo trascina anche gli spiriti più equanimi. E l'oratore teme che quella paura, che domina e governa ogni riforma, tragga a pericolo le istituzioni. Vorrebbe quindi che, per emulare veramente gl'inglesi, si fosse più pratici e meno dottrinarii, non confondendo cose essenzialmente distinte. E sopratutto vorrebbe che il presidente del Consiglio il quale, l'anno scorso, dichiarava di non voler lasciare il cavallo sbrigliato, non spingesse il paese in una simile riforma senza ben calcolarne le conseguenze.

Coloro che riconoscono il pericolo di lasciare cotesto cavallo sbrigliato, si lusingano di rimediare al male coi correttivi. Ma sarebbe più facile tenere le briglie, e fare a meno dei correttivi; i quali d'altronde, non crede valgano a dare speranza fondata che riusciranno allo scopo

L'oratore ricorda lo sgoverno dei comuni americani, e quello di New-York in specie, perchè lasciati in mano delle infime classi sociali; e dice che allo sgoverno non si ripara con provvedimenti legislativi o amministrativi che è sempre facile eludere; ma bensì rinunziando all'unificazione dell'elettorato che è sbagliata in teoria e pericolosa in pratica.

Una riforma si poteva forse inspirare al concetto di Carlo Cattaneo e di Marco Minghetti, modificandolo dove fosse stato necessario, con cui si doveva arrivare all'autonomia dei grandi comuni. Invece si è voluto compromettere l'avvenire della proprietà e dell'industria, pel desiderio di modellare il nostro organismo su quello della Francia a cui il suffragio universale ha dato il Cesarismo e l'anarchia.

Secondo l'oratore, l'Italia non è in grado di permettersi il lusso di un esperimento di questo genere. Accenna alla città di Milano dove, per effetto di questa legge, avverrà senza dubbio un mutamento amministrativo prodotto da una ingiusta distribuzione di forze; e teme che questi mutamenti improvvisi che si estenderanno nel resto d'Italia, possano essere nocivi anche all'organismo politico del paese.

Ignora se il fatto che prevede sarà transitorio o permanente; egli inclina a crederlo transitorio. Ma insiste nel dire che in ogni modo non conviene procedere in riforme di questa natura così alla leggera, ma passo per passo, esperimentandone le successive conseguenze. Si meraviglia, anzi, che l'onorevole Crispi, non esiti ad assumere una così grave responsabilità (Commenti) e si augura che su questa questione, eminentemente politica, si formino i partiti.

Ci fu chi disse: io voterò come l'onorevole Fortis pur rimanendo agli antipoli da lui. Questa, secondo l'oratore, è la situazione falsa in cui i partiti si aggirano; e a suo modo di vedere bisognava dire: voterò contro l'onorevole Fortis perchè sono agli antipoli dalle sue idee. (Bravo! Bene!) Conclude dichiarando che voterà contro il disegno di legge. (Vive approvazioni; moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

LUCCA risponde all'onorevole Colombo che voterà la legge rimanendo sempre agli antipodi dall'onorevole Fortis; nè crede di contradirsi, perchè in fatto di riforme amministrative, crede di poterle esaminare senza criteri politici. Così pensava il conte di Cavour (Interruzioni). Nè si spaventa delle conseguenze della riforma, perchè nello interesse del paese, accetta la lotta contro coloro che sperano di sfruttarla a loro beneficio. (Commenti).

Fa osservare all'onorevole Colombo come siano ingiustificati i suoi timori riguardo al soverchio allargamento del suffragio. A proposito di questi timori l'onorevole Colombo ha accennato agli scandali americani, ma l'oratore crede che scandali non minori degli americani siano avvenuti nei nostri comuni, malgrado che il suffragio fosse ristretto. Quindi crede che le classi dirigenti non debbano allarmarsi dell'entrata di nuovi elementi nel corpo elettorale, ma piuttosto questo fatto le deve indurre ad usare una maggiore energia ed una maggiore attività nella vita politica.

Esaurito quest'argomento dice che non in tutto è favorevole alla riforma ed esprime la sua meraviglia per il fatto che il Ministero abbia accettate le modificazioni della Commissione, che sono così importanti, specialmente le modificazioni che riguardano il Consiglio di tutela.

Critica la misura per la quale è affidata ad un magistrato la presidenza del Consiglio di tutela, credendo inadatta in genere la magistratura ad esercitare delle funzioni amministrative. Crede inoltre che il prefetto si venga così ad esautorare, e finalmente non sa comprendere perchè si lasci ancora alle Deputazioni provinciali la tutela delle Opere Pie, quando si confessa che le Deputazioni hanno in generale fatto mala prova.

Trova molto scarso il numero dei membri che compongono il Consiglio di tutela, specialmente nelle grandi provincie; nè sà capacitarsi perchè debbano essere esclusi dall'elegibilità a consigliere provinciale coloro, che non posseggono beni stabili nella provincia, ora che le entrate delle provincie non sono cavate più dalla sola proprietà fondiaria.

Non crede molto efficace la garanzia del Consiglio comunale raddoppiato, la quale sembrandogli eccessiva potrebbe dar luogo a reazioni molto pericolose.

Accetta il concetto fondamentale che ispira il sistema dei ratizzi ai comuni delle somme occorrenti al bilancio provinciale, ma è d'avviso che una riforma così radicale avrebbe dovuto essere preceduta da uno studio accurato della ripercussione che questo nuovo sistema avrebbe sui comuni. Teme che possa nascerne una grave sperequazione, e che i comuni per sottrarsi al ratizzo siano indotti a governarsi piuttosto ricorrendo al credito che alle imposte. Vorrebbe che a questi suoi dubbii fossero date risposte soddisfacenti.

Egli sarà lieto se le sue parole potranno far nascere la convinzione che questa legge dovrebbe essere meglio coordinata nelle varie sue parti.

Esprime dei dubbii sulla Commissione amministrativa, la quale forse potrà esercitare la tutela dei comuni, meno efficacemente del Consiglio di prefettura.

Finisce ricordando alcune parole del conte di Cavour, le quali bastano a giustificare l'oratore se, pur rimanendo fedele alle sue idee, darà il suo voto a questa legge opportunamente modificata.

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MICELI, presenta una relazione sul disegno di legge per acquisto di mobili per ambasciate e legazioni; ed altra sul disegno di legge per spese impreviste per acquisto di un palazzo per l'ambasciata in Madrid.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per provvedimenti ferroviari.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Favorevoli 192

Contrari 60

(La Camera approva).

Interrogazione dei deputati Guicciardini e Valle.

GUICCIARDINI espone la seguente domanda:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura sulla notizia della scoperta della fillossera in Toscana. »

VALLE, rinuncia a svolgere la seguente domanda:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se si verifichi o no l'apparizione della fillossera nei territori di Pitigliano e Sorano in provincia di Grosseto, e quali provvedimenti siano stati presi, ed intenda prendere in proposito. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, indica i comuni dall'Isola dell'Elba nei quali si è manifestata in questi giorni la fillossera, lamentando che la infezione risalga a quattro o cinque anni fa. Quanto alla provincia di Grosseto non si è manifesta che nel comune di Pitigliano.

Ha già disposto per il divieto d'esportazione e mandati sopra luogo ispettori, perchè indaghino la estensione dell'infezione e diano opera per l'esecuzione rigorosa della legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

DI SAN DONATO dichiara che, a cagione di una grave e lunga malattia, non ha potuto prender parte ai lavori della Commissione che ha riferito sul disegno di legge; e che quindi si riserva su di esso piena libertà di giudizio.

LUCCHINI GIOVANNI, approva gran parte del disegno di legge, ma non si è inscritto in favore perchè non può approvarè quelle disposizioni che concernono l'allargamento dell'elettorato.

E si dimostra ad esse contrario non già per gli argomenti ed i fini esposti dall'onor. Colombo; ma perchè non ammette che sia nè richiesto, nè utile accordare il voto amministrativo agli elettori politici; giacchè codesta è la chiave di volta della riforma.

Non può considerare utile siffatta estensione non solo perchè ritiene che l'esercizio del voto amministrativo sia più individuale, e quindi più difficile del voto politico, ma perchè non ammette che il *criterio della capacità* possa servire di fondamento all'elettorato amministrativo.

Infatti, segue l'oratore, il comune non è un organismo politico, ma un'aggregazione di interessi; bisogna pertanto dirigerlo ad una buona ed equa amministrazione, e questo obiettivo devesi seguire nella composizione del corpo elettorale.

Con questa legge non si fa altro che capovolgere l'ordinamento attuale; e l'oratore teme che gli elettori per capacità debbano acquistare una pericolosa prevalenza sugli elettori per censo, dappoichè il più gran numero degli elettori per aver frequentato le scuole elementari, graviterà più specialmente nei grandi centri.

E cotesto timore ha sentito anche il Governo, proponendo le garanzie stabilite con l'articolo 66; garanzie che egli accetterà, non potendo fare diversamente, ma che ci riportano in pieno medio evo, che formano un illogico contrasto al concetto della legge, che saranno certo inefficaci, e che costituiscono un inevitabile pericolo per l'ordine pubblico.

E che il criterio della legge in discussione sia sbagliato, lo prova il fatto che nessun paese del mondo l'ha accolto, meno la Francia; nè comprende perchè si voglia imitare quel paese, la cui dolorosa storia in fatto di pubbliche libertà dovrebbe anzi ammaestrarci a percorrere tutt'altra via. (Commenti e interruzioni.)

Votò e voterebbe ancora la legge elettorale politica, perchè lo Stato deve un correspettivo ai cittadini cui domanda molti sacrifizii. Ma il comune non chiede nulla ai non abbienti; nè si può tener conto del dazio consumo, (e in questa parte riconosce la necessità di una riforma), dappoichè, nemmeno per l'elettorato politico, fu ritenuto che il criterio dell'imposta indiretta dovesse essere considerato come titolo all'elettorato per capacità.

Non per questo si rifiuta all'allargamento del voto; è disposto anzi a votare qualunque proposta in questo senso, purchè sia giusta, razionale, e non capovolga, come fa il sistema proposto dal Governo, tutto il diritto pubblico amministrativo.

E contrario al sistema dei ratizzi che è un salto nel buio, e di cui nessuno si è curato di misurare le conseguenze; ed espone alcuni casi speciali della provincia di Vicenza, per dimostrare i danni dell'applicazione. Teme anche le disposizioni dell'articolo 95 pei piccoli comuni di montagna, poverissimi essi stessi, e che non potranno sopportare l'onere nuovo che loro si addosserà.

Conclude dicendo che augura al paese di godere i benefici della libertà, e di sfuggire i pericoli dell'*apprentissage* della libertà. (*Bene! Vive approvazioni. — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

SONNINO, lamenta che una legge così importante arrivi dinanzi alla Camera in condizioni ché non soltanto non permettono di discuterla, ma neanche consentono di esaminare le riforme, o meglio, i tentativi di riforme di cui il Governo domanda l'approvazione.

L'oratore si dice impressionato delle conseguenze di questa legge, e non persuaso dell'efficacia dei correttivi escogitati per provvedervi.

E nemmeno è persuaso che siasi giustamente provveduto alla giusta proporzionalità delle rappresentanze. Avrebbe ammesso il suffragio universale; ma non comprende che si voglia escludere l'elemento dei censiti imponendo loro una certa cultura che non possedono.

Infatti escludendo gli analfabeti dalla composizione del corpo elettorale, si esclude, in parecchi Comuni, la più gran parte dei censiti; e quel che è peggio in diversa proporzione fra le varie parti d'Italia, secondo le diverse condizioni della cultura.

Combatte anche le disposizioni della legge relative al sistema proposto per le votazioni che si vuole inceppare, mentre non si garantisce abbastanza la sincerità dello scrutinio.

Voterà la riforma quanto al sindaco elettivo; ma domanda come il Governo intenda di provvedere quando l'elezione del sindaco acquisti carattere manifestamente politico. A questo proposito dice anzi che la capitale del regno dovrebbe essere amministrata con norme e criteri speciali.

(L'oratore si riposa).

Riprendendo a parlare, esamina la questione delle finanze comunali, dicendo che il correttivo proposto dei Consigli raddoppiati, o sarà inefficace o pericoloso, poichè con questo sistema si mettono le diverse classi sociali l'una di fronte all'altra; il che se spesso non è prudente, sempre è impolitico.

Viene poi all'importantissima questione dei *ratizzi* e trova che non sempre le entrate dei comuni sono l'indizio della loro ricchezza, ma spesso, anzi quasi sempre, sono l'indice dei bisogni, ai quali sono costretti a provvedere. Stando poi a quanto dispone la legge su questi ratizzi si vengono a premiare i comuni che fanno dei debiti giacchè se un'amministrazione comunale provvede ad un'opera pubblica, ricorrendo al credito è ratizzata meno di quello che lo sarebbe se vi provvedesse con imposte.

Senza contare che con i ratizzi si turba profondamente l'equilibrio finanziario di molti comuni, i quali, mali sono compensati dagli scarsi vantaggi finanziarii, che con la presente legge concede ad essi il Governo.

In genere crede che l'attuale disegno di legge non siasi inspirato che alle condizioni delle grandi città, e non a quelle dei piccoli comuni, e cita l'esempio dell'articolo 85, che stabilisce la facoltativa esclusione dei consiglieri, che non intervengono ad un'intiera sessione del Consiglio comunale, e non si è badato che nei piccoli comuni una sessione non si prolunga al di là di una o due sedute.

Critica inoltre l'articolo 95, che dà ai Comuni l'obbligo di mantenere gl'inabili al lavoro. Crede che prima di stabilire un diritto simile bisogna ben definire quali sieno gl'inabili al lavoro, crede pure ingiusta la disposizione che obbliga il Comune d'origine a mantenere gl'inabili, giacchè spesso questi hanno consumato le loro forze in Comuni lontani da quelli dove sono nati.

Così le grandi città si verrebbero a scaricare dei lavoratori inabili, addebitandone il mantenimento ai piccoli Comuni di campagna.

Fa pure osservare come, obbligando i comuni a mantenere i poveri si spenga la carità privata e come non si possano concedere ai comuni i beni delle Opere Pie, che sono patrimonio inalienabile dei poveri.

Riassumendo, crede che la legge presente abbia il peccato originale di non badare che agli interessi delle grandi città. Enumera una quantità di emendamenti che presenterà sui diversi articoli, i quali sosterrà perchè crede che debba contribuire, per quanto può, a che la presente legge risponda alla sua coscienza. (Benissimo!)

RINALDI ANTONIO. Crede che tre siano i punti cardinali della presente legge: l'allargamento del suffragio, il sindaco elettivo, la Giunta amministrativa. Dirà successivamente di tutti e tre questi argomenti.

Accetta l'allargamento del suffragio, credendo che esso risponda ad un sentimento di giustizia, però lo vorrebbe coordinato con la rappresentanza degli interessi, perchè più non si dica che le maggioranze possono prepotere e che i voti si debbono contare, non pesare.

Però, sebbene ce ne siano esempi nella nostra storia, non crede che la rappresentanza delle classi si possa ora introdurre nella nostra legislazione amministrativa; ciò sarebbe conforme alle sue convinzioni scientifiche, ma non può politicamente ammettere come applicabile una simile misura.

Viene ora alla quistione del sindaco elettivo, trova inutile sostenere in genere la tesi dell'eleggibilità del primo magistrato cittadino, crede anzi che essa dovrebbe estendersi anche ai più piccoli comuni.

Non trova nessuna buona ragione perchè questi debbano essere esclusi dal diritto di governarsi interamente da sè, anzi trova che nei grandi comuni il Governo può prendere informazioni sul sindaco da nominare, dai più cospicui magistrati e funzionari, mentre nei piccoli non può informarsi sulle qualità di un futuro sindaco che dal brigadiere dei carabinieri.

Non crede che sia vera l'osservazione fatta che nei piccoli comuni le lotte siano acri, anzi secondo la sua esperienza le lotte personali e politiche si combattono più calde nelle grandi città.

Ed all'altra obiezione, che ordinariamente si adduce, che un sindaco possa in un piccolo Comune fare e disfare, crede che si possa rimediare imponendo la non rieleggibilità del sindaco e di altri magistrati comunali.

Viene poi alla terza questione cioè alla tutela comunale.

Respinge energicamente la proposta, per la quale, i maggiori contribuenti sono chiamati a raddoppiare il Consiglio comunale in certe deliberazioni.

Crede che con questo provvedimento, si verrebbe a stabilire nei comuni una plutocrazia, e prega l'onorevole ministro e la Commissione a modificare questa proposta.

Quanto alla Giunta provinciale amministrativa crede che in genere essa sia inspirata al criterio sbagliato, per il quale la tutela in materia amministrativa viene sempre sostituita al sindacato. Non crede che sia il posto del magistrato, quello che il legislatore gli ha voluto dare nella presidenza della Giunta provinciale.

Non approva neppure l'ammissione dei due consiglieri di Prefettura nella detta Giunta, giacchè con essi si avrà nell'amministrazione provinciale la prevalenza dell'elemento burocratico, poichè è da credersi che i Consiglieri di Prefettura saranno sempre più assidui dei due membri nominati dal Consiglio provinciale.

E poi egli trova assurdo che i due nominati del Consiglio provinciale sindachino gli atti del Consiglio, del quale sono emanazione.

Del resto la ingerenza delle autorità superiori nelle amministrazioni locali, non è necessaria integrazione della loro personalità, la quale è piena e completa, ma sindacato, sulla legalità e sulla moralità degli atti.

Ed a questo sindacato si potrebbe benissimo provvedere senza istituire una Commissione speciale.

Sebbene ne approvi il concetto muove alcune critiche alla dicitura dell'articolo 94, che vorrebbe modificato. Non è ostile alla legge ma vorrebbe che fosse in qualche parte emendata. (Approvazioni).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

La seduta termina alle 7.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 5. — Il ministro di Turchia ha comunicato al marchese De la Vega d'Armijo, ministro degli affari esteri, il testo della Convenzione del Canale di Suez. Gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra sono entrati dopo il rappresentante ottomano per appoggiare la comunicazione, secondo la procedura adottata.

BELGRADO, 5. — Hanno luogo dei colloqui fra i ministri attuali e gli ex-ministri liberali, i quali colloqui sono molti commentati e lasciano supporre la possibilità di un accordo sulle questioni importanti fra i capi progressisti ed i liberali.

Si annunzia il subitaneo ritorno a Belgrado di Garaschanine, che si trova ora ai bagni.

TANGERI, 5 — Secondo notizie ufficiali, ricevute dal campo del Sultano del Marocco, i Beni Guild attaccarono in grande numero la retroguardia delle truppe marocchine, il 25 giugno. Dopo una accanita lotta di tre ore i ribelli furono respinti con grandi perdite. Le truppe del Sultano ebbero 17 morti e 42 feriti.

MASSAUA, 6. — Saputo che Schinrach Areia, capo abissino, stava eseguendo una razzia verso Gumhod, il generale Baldissera ordinò ieri al distaccamento di Basci-bozuk di Saati, comandati dal capitano Della Corte, di uscire per ricuperare la preda. I Basci-bozuk raggiunsero gli abissini, presso Makatai, li costrinsero alla fuga e ricondussero a Saati tutto il bestiame rubato, 4000 capi circa, che saranno restituiti ai loro proprietari.

LONDRA, 6. — Il corrispondente da Berlino dello *Standard* riporta la voce del matrimonio della principessa Margherita, sorella dell'imperatore Guglielmo, collo Czarevich. Soggiunge che si fa osservare che ciò renderebbe possibile il matrimonio del principe Alessandro di Battenberg colla principessa Vittoria, perchè nelle nuove circostanze che creerebbe, l'imperatore Guglielmo potrebbe probabilmente riconciliare lo Czar col principe Alessandro di Battenberg.

STRASBURGO, 6. — Il ministero ha ordinato che i libri d'affari degli avvocati debbano dappertutto essere tenuti in lingua tedesca.

Sono smentite le notizie dei giornali relative alla nomina di un commissario di polizia a Grosshettingen per il controllo dei viaggiatori che vengono dal Lussemburgo e di un commissario speciale a Basilea.

PARIGI, 6 — Un commissario di polizia, stamane, ha sequestrato in casa Dufeuille, direttore della stampa orleanista, copie di una lettera del Conte di Parigi, indirizzata ai sindaci conservatori, recentemente eletti

La lettera dice: « Voi dovete proteggere le finanze e le franchigie municipali contro un'amministrazione spendereccia e tirannica. Il partito, di cui questa amministrazione è un docile strumento, ha compromesso la Repubblica. La trarrà nella sua caduta nel giorno prossimo, in cui noi dovremo tutti unirci per rifare il governo della Francia e porlo su basi durevoli. La Repubblica non diede ai Comuni le libertà promesse. Tutti i mezzi sono buoni per i repubblicani onde assicurarsi la maggioranza nei Consigli. Il Comune è diviso in oppressori ed oppressi. Sottoposto al règime dei bilanci obbligatori, esso non è più indipendente nella gestione dei suoi beni. I genitori non sono più padroni dell'educazione dei loro figli. Un governo di occasione vi prometterà forse la restituzione delle libertà perdute, ma non sperate che esso possa restituirle. La sua prima cura sarà di distruggere le libertà che rimangono. Soltanto la Monarchia le può restaurare, soltanto essa può mettere l'ordine sia nel Comune come nello Stato. »

PARIGI, 6. — Malgrado il sequestro fatto presso Defeuille, parecchi giornali, specialmente conservatori, pubblicano la lettera-manifesto del Conte di Parigi, che porta la data del 4 luglio. Gli esemplari sequestrati a Dufeuille ascendono a novecento. Moltissimi erano già stati spediti nelle provincie

La *Liberté*, pubblicando la lettera del Conte di Parigi, dice che per la sua gravità potrà forse essere da parte del governo oggetto di misure, le quali non si possono prevedere.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	» [1]
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 40	97 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	» [2]
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	800 » [3]
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	625 »	625 »	» [4]
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1175 » [5]
Dette Banca Generale	»	500	250	673 »	673 »	» [6]
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	» [7]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 » [8]
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	565 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	245 » [9]
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1000 » [10]
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1924 » [11]
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	» [12]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 » [13]
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 » [14]
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	595 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	292 » [14]
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 57½
	Parigi	chèques	»	»	100 25
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 17
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

[1] Ex coup lire 2,17 — [2] ex coup lire 12,50 — [3] ex int. e div. 23,50 — [4] ex coup lire 12,50 — [5] ex coup lire 25 — [6] ex coup lire 6,25 — [7] ex coup lire 6,25 — [8] ex divid. lire 27 — [9] ex coup lire 6,25 — [10] ex coup lire 12 — [11] ex coup. lire 12,50 — [12] ex coup. lire 6,25 — [13] ex divid. lire 13 — [14] ex acc. div. lire 15 — [15] ex coup. lire 6,32.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 47½, 97 50, 97 55, 97 60, 97 62½ fine corr.
Az. Banca Generale 673 50, fine corr.
Az. Banca di Roma 745, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 590, 591 fine corr.
Az. Soc. Rom. per l'Illumin. a Gaz (stamp.) 1500, 1501 fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 480, 485, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1080, 1082, 1084, 1087, 1085, 1081, 1078, 1079, fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 297, 295 50, 295, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 332, 331, 330½, 330, 329, 328, 327, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 5 luglio 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 97 574
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 404.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 645.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale